

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori

REGOLAMENTO GENERALE

Rev.	Data	Contenuto
00	27/04/2023	Prima pubblicazione
01	27/05/2025	Aggiornamento denominazione societaria
02	28/08/2025	Revisione regolamento
03	12/12/2025	Introduzione criterio di sostenibilità

INDICE

Articolo 1 Definizioni.....	4
Articolo 2 Istituzione e finalità del Sistema di Qualificazione	5
Articolo 3 Durata del Sistema di Qualificazione	7
Articolo 4 Condizioni di utilizzo del Sistema Informativo e regole di condotta	7
Articolo 5 Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione	8
Articolo 6 Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione	9
Articolo 7 Classi d'interpello	10
Articolo 8 Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova.....	11
Articolo 9 Procedimento di Qualificazione e Tipologie di esiti dell'Istanza di Qualificazione	11
Articolo 10 Validità della Qualificazione ed ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili.....	13
Articolo 11 Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione.....	16
Articolo 12 Trasferimento della qualificazione	18
Articolo 13 Contributo di qualificazione.....	18
Articolo 14 Pubblicità.....	18
Articolo 15 Cancellazione volontaria	19
Articolo 16 Garanzie e manleva.....	19
Articolo 17 Trattamento dei dati personali.....	19
Articolo 18 Foro Competente.....	20
Articolo 19 Responsabilità.....	20
Articolo 20 Normativa applicabile.....	20
Articolo 21 Allegati	20

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e dei relativi allegati presenti sulla Home page del Portale Acquisti si applicano le definizioni che seguono.

- **“Account”**: l'insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all'Operatore Economico l'accesso al Sistema;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dell'Operatore Economico”**: la casella di Posta Elettronica Certificata indicata dall'Utente, al momento della presentazione dell'Istanza di Qualificazione, presso la quale l'operatore economico elegge domicilio per la ricezione di comunicazioni, richieste ed inviti e in generale, per l'attività svolta sul Portale Acquisti;
- **“Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) del Portale Acquisti della Società”**: la casella di Posta Elettronica Certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni relative all'attività svolta sul suddetto Portale Acquisti. La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica mediante la quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici;
- **“Categorie di forniture/servizi/lavori”**: le tipologie di forniture/servizi/lavori ricomprese nei diversi “Sottosistema” che compongono il Sistema di Qualificazione;
- **“Classe d'interpello” (C.I.)**: definisce la soglia massima di fatturato annuale/valore annuale presunto dei contratti che l'Operatore Economico potrà vedersi affidato nell'arco di un anno.

In caso di raggiungimento di detta soglia, l'Operatore Economico non potrà ricevere ulteriori affidamenti.

- **“Firma Digitale”**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.;
- **“Gestore del Sistema Informativo”**: il soggetto del quale si avvale la Società quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informativo;
- **“Operatore Economico”**: la persona fisica o giuridica che offre sul mercato la prestazione di servizi – ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura - la fornitura di beni, la realizzazione di lavori o opere.
- **“Regolamento”**: il presente documento che disciplina l'iscrizione e la permanenza dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nel Sistema di Qualificazione;

- **“Operatore Qualificato”**: l’operatore economico che, a seguito dell’Istanza di Qualificazione inviata alla Società tramite il Portale Acquisti, ha ottenuto l’iscrizione al Sistema di Qualificazione;
- **“Portale Acquisti” / “Sistema Informativo”**: l’ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni al Sistema di Qualificazione sia le gare on line, accessibile dal Sito “<https://eprocurement.gruppofs.it>”;
- **“Provvedimento di Qualificazione”**: provvedimento della Società con il quale viene comunicato agli operatori economici l’esito positivo del Procedimento di Qualificazione;
- **“Scheda Tecnica”**: il documento che individua, per ciascuna categoria di forniture/servizi/lavori, gli specifici requisiti relativi alla capacità tecnica, necessari per l’iscrizione alla categoria medesima;
- **“Sistema”**: il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori della Società;
- **“Sito”**: <https://eprocurement.gruppofs.it>;
- **“Società”**: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) denominata FS Logistix S.p.A. S.p.A. che gestisce il presente Sistema di Qualificazione anche per conto delle Società della BU Trasporto Merci (Mercitalia Rail S.r.l., Mercitalia Intermodal S.p.A., Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l., Terminal Alptransit S.r.l., Blueferries S.r.l., Terminalitalia S.r.l.);
- **“Soggetto istante”**: il Legale rappresentante dell’Operatore Economico o il soggetto interessato alla qualificazione al Sistema, che abbia il potere di richiedere la qualificazione e di dichiarare fatti, dati ed informazioni relativi all’operatore economico che rappresenta impegnando il medesimo nei confronti della Società, ovvero il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura;
- **“Sottosistema”**: gruppo di categorie ricomprese per settore merceologico
- **“Utente”**: soggetto/i interessato/i all’iscrizione al Sistema di Qualificazione, nonché la Società, il Gestore del Sistema Informativo, eventuali altri soggetti a cui la Società medesima consente l’utilizzo del Sistema Informativo.

Articolo 2

Istituzione e finalità del Sistema di Qualificazione

1. È istituito il Sistema di Qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di FS Logistix S.p.A. e delle Società della BU Trasporto Merci del Gruppo FS Italiane, utilizzato in via prevalente per affidamenti non soggetti all’applicazione del d. lgs. 36/2023.

2. Le Società della BU Trasporto Merci e tutte le altre società del Gruppo FSI possono ricorrere altresì al Sistema di Qualificazione quando operano nel ruolo di “ente aggiudicatore” ai sensi della Direttiva 2014/25/UE, se previsto nella *lex specialis* di gara e secondo le modalità ivi declinate.
3. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di fornitori di beni, di prestatori di servizi ed esecutori di lavori dotati di specifici requisiti d’ordine generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari interessati a partecipare alle procedure di affidamento ed ai confronti competitivi per gli affidamenti di forniture di beni, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori.
4. Il presente Regolamento ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione della Società e in particolare di disciplinare la qualificazione al Sistema di operatori economici di comprovata idoneità. Esso comprende alcuni allegati presenti sulla Home Page del Portale Acquisti, che ne costituiscono parte integrante.
5. Il Sistema è articolato in più Sottosistemi, comprendenti una o più Categorie di forniture/servizi/lavori e relative Sotto Categorie.
6. La Società ha facoltà di utilizzare il Sistema ai fini dell’affidamento in appalto di forniture/servizi/lavori di qualsiasi importo, di cui alle Categorie di forniture/servizi/lavori previste. A tal fine, la Società invita i soggetti qualificati a presentare offerta tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 7 - Classi d’interpello.
7. L’Istanza di Qualificazione presentata dagli operatori economici interessati ha il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di conseguire l’iscrizione al Sistema di Qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo alla Società per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti.
8. L’istanza di Qualificazione e il conseguente utilizzo del Portale Acquisti tramite l’Account da parte degli Utenti comportano l’accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nei documenti ivi richiamati.
9. Al fine di poter utilizzare il Sistema Informativo, gli Utenti interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware espressamente richiamata nella Home Page del Portale Acquisti, nella sezione “Requisiti minimi hardware e Software”, nonché dei collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all’interno del Sistema.
10. La Società si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti/Enti Aggiudicatori, ovvero di avvalersi – a sua volta – di Sistemi di Qualificazione gestiti da altri Committenti/Enti Aggiudicatori interni e/o esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.
11. Le procedure di affidamento saranno condotte dalla Società in nome e per conto proprio ovvero in nome e per conto delle BU Trasporto Merci del Gruppo FSI, in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Articolo 3

Durata del Sistema di Qualificazione

1. Il Sistema di Qualificazione **ha durata indeterminata**.
2. Gli operatori economici interessati possono presentare Istanza di Qualificazione al Sistema in ogni momento di durata dello stesso.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di:

- aggiornare il Regolamento, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema;
- porre fine, in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi o ad una o più categorie o al Sistema;
- integrare o modificare uno o più Sottosistemi o una o più categorie.

Quanto sopra sarà oggetto di apposito avviso e verrà reso pubblico nei modi previsti nell'art. 14 – Pubblicità.

3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Articolo 4

Condizioni di utilizzo del Sistema Informativo e regole di condotta

1. L'inoltro dell'Istanza di Qualificazione comporta l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore Economico di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nel presente Regolamento (e relativi allegati) e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore Economico mediante il Sito e sulla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) dello stesso.
2. Resta inteso che la Società potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale Acquisti.
3. È esclusivo onere dell'Operatore Economico il controllo costante del Sito e della Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del medesimo e, quindi, la conoscenza di termini, condizioni ed avvertenze suindicati.
4. Gli Operatori Economici sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui al presente Regolamento e, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

5. Gli Operatori Economici si obbligano, altresì, ad attuare tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative del corretto funzionamento delle attività istituzionali della Società, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai fini della qualificazione, gli accordi di cartello.
6. Per la determinazione del tempo nella tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

Articolo 5

Soggetti ammessi al Sistema di Qualificazione

1. Possono presentare Istanza di Qualificazione al Sistema gli Operatori Economici, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, e precisamente:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma di legge;
 - c) i consorzi stabili, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
 - d) i consorzi ordinari;
 - e) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - f) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea oppure riconosciuti in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e Paesi terzi ai sensi dell'art. 69 del d. lgs. 36/2023.
2. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione da parte di Operatori Economici riuniti in Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Diversamente, per le singole procedure di confronto competitivo, l'Operatore Qualificato e invitato individualmente avrà la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di Operatori Economici riuniti, se previsto nella *lex specialis* di gara e secondo le modalità ivi declinate.
3. Inoltre, è consentito ad un operatore economico presentare Istanza di Qualificazione, nell'ambito di una medesima Categoria, in forma individuale e contemporaneamente nella forma associata di un singolo Consorzio. Per le singole procedure di confronto competitivo, l'Operatore Qualificato e invitato individualmente avrà la facoltà di presentare offerta per sé o in forma associata, secondo le modalità declinate nella *lex specialis* di gara.

4. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari di cui alle disposizioni previste nella *Scheda Requisiti Generali di qualifica* e nelle Schede tecniche di categoria.

Articolo 6

Domanda di Iscrizione e Istanza di Qualificazione

1. Gli operatori economici che intendono ottenere la qualificazione al Sistema sono tenuti a presentare apposita Domanda tramite il Portale Acquisti.
2. La Domanda di Iscrizione deve essere compilata e sottoscritta digitalmente dai seguenti soggetti:
 - a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
 - b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società, consorzio o rete di imprese, indicando gli estremi della relativa procura e integrando la Domanda di Iscrizione con una copia della stessa.
3. La Domanda di Iscrizione al Sistema deve essere predisposta esclusivamente in via telematica, attraverso l'accesso al Portale Acquisti, seguendo le modalità ivi indicate. L'Utente interessato alla registrazione al suddetto Portale dovrà fornire le proprie generalità, le informazioni personali e quelle richieste relativamente all'Operatore Economico. Al termine riceverà, mediante messaggio di posta certificata, le credenziali di accesso all'Area Riservata del Sistema.
4. L'Utente, accedendo all'Area Riservata, dovrà selezionare le Categorie ricomprese nei diversi "Sottosistemi" per le quali intende richiedere la qualificazione, seguendo le istruzioni presenti nella Home Page del Portale Acquisti nella sezione "Portale Acquisti di Gruppo", > "Istruzioni".
5. L'**Istanza di Qualificazione** consta dei seguenti elementi:
 - a) Domanda di Iscrizione con la quale si richiede la qualificazione;
 - b) Attestazione pagamento del Contributo di Qualificazione;
 - c) Dichiarazioni sostitutive e documentazione a comprova dei requisiti d'ordine generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari e, ove applicabili, di sostenibilità, come indicata nelle rispettive Schede di sistema/sottosistema/categoria.

In tema di **Sostenibilità**, l'operatore economico, accedendo al seguente link <https://esgrating.gruppofs.it/>, dovrà iscriversi al Sistema di Rating ESG e compilare il questionario per la valutazione delle performance di sostenibilità (selezionando il modello di riferimento per il Sottosistema di Qualificazione di interesse), ai fini dell'ottenimento del Rating ESG.

L'Operatore Economico dovrà, quindi, allegare il Report di Rating ESG “non validato” nell'omonimo campo del questionario di qualificazione, debitamente firmato digitalmente, pena l'impossibilità da parte di FSLogistix di concludere le valutazioni ai fini della Qualificazione.

Il Report di Rating ESG “non validato” è soggetto a verifica da parte del Gruppo FS: nel caso in cui venissero riscontrate delle carenze sarà richiesto all'Operatore Economico di integrare, sul Sistema di Rating ESG, le evidenze documentali corrette e/o modificare la risposta fornita.

Terminato il processo di verifica viene notificato all'Operatore Economico il Report di Rating ESG “certificato” dal Gruppo FS, non vincolante ai fini della qualificazione.

Tutti i documenti di cui alle precedenti lettere a) b) e c) e il report di Rating ESG devono essere sottoscritti con firma digitale e inseriti sul Portale Acquisti a cura dell'Utente.

6. Qualora sia redatta in una lingua diversa dall'**italiano**, l'Istanza di Qualificazione (ed ogni altro documento prodotto dall'istante) deve essere accompagnata da una traduzione in lingua italiana, la cui conformità al testo originale sia certificata da parte di un'autorità consolare o diplomatica italiana del Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni e i documenti a corredo sono stati redatti oppure da un traduttore ufficiale.
7. L'Operatore Economico interessato all'iscrizione garantisce l'esattezza e la veridicità di tutte le dichiarazioni presentate.
8. L'Operatore Economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
9. L'Operatore Economico elegge domicilio presso la Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito relativi al Sistema di Qualificazione.
10. In particolare, tutte le comunicazioni, relative al Sistema di Qualificazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui sopra. Anche l'Operatore Economico, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).
11. In ogni caso, tutte le già menzionate comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo art. 17 (Trattamento dati personali).

Articolo 7

Classi d'interpello

1. Al termine del Procedimento di Qualificazione, la Società attribuisce all'operatore economico la C.I. per ogni Categoria di forniture/servizi/lavori per la quale è stata richiesta la qualificazione, confermando o modificando la C.I. richiesta dall'Operatore Economico.
2. La C.I. è determinata sulla base dei criteri riportati su ciascuna scheda requisiti economico finanziari di sottosistema e/o nella scheda tecnica di categoria.
3. Gli importi delle singole C.I. sono riportati nell'Allegato “Classi d'interpello”.

Articolo 8

Requisiti per la qualificazione e documenti a comprova

1. I requisiti di qualificazione sono indicati nella Scheda Requisiti di ordine generale, nelle Schede Requisiti Economico-finanziari di sottosistema e nelle schede tecniche di categoria.

Articolo 9

Procedimento di Qualificazione e Tipologie di esiti dell'Istanza di Qualificazione

1. Il Procedimento di Qualificazione può avere una durata massima di **6 mesi**, che decorrono dalla data in cui l'Istanza di Qualificazione è pervenuta sul Sistema Informativo, **completa** di tutte le dichiarazioni e i documenti richiesti dal presente Regolamento, sebbene non ancora verificati nel merito, con la specifica indicazione della/le Categoria/e di forniture/servizi/lavori e del relativo limite delle prestazioni per cui l'operatore economico chiede di essere qualificato.
2. **Richiesta di Integrazione Documentale.**

Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'Istanza è analizzata nel merito necessita di chiarimenti/integrazioni, la Società richiede all'operatore economico istante, tramite il sistema di messaggistica del Portale Acquisti, di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, a cui il soggetto istante dovrà rispondere entro il termine massimo di 2 mesi, pena l'annullamento del relativo procedimento. In caso di richieste di integrazione documentale i termini vengono sospesi, per riprendere a decorrere in conformità con quanto indicato al comma 1, dal giorno della ricezione da parte della Società dei documenti integrativi, completi e corretti.

Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino una o più variazioni dei requisiti d'idoneità, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 1 del presente articolo, rileva il termine in cui è pervenuta la nuova documentazione completa.

3. **Sospensione del Procedimento di Qualificazione.**

Il Procedimento di Qualificazione può essere sospeso, laddove:

- a) uno dei soggetti rilevanti¹ sia stato **condannato con sentenza penale, ancorché non definitiva**, per fatti addebitati, tali da rendere dubbia l'integrità morale

¹ Si intendono per soggetti rilevanti:

- a) l'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) in caso di impresa individuale, il titolare, il direttore tecnico;
- c) in caso di società in nome collettivo, i soci amministratori, il direttore tecnico;
- d) in caso di società in accomandita semplice, i soci accomandatari, il direttore tecnico;
- e) se si tratta di altro tipo di società o di un consorzio, i membri del Consiglio di amministrazione a cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; i componenti degli organi con poteri

dell'Operatore Economico e la sua affidabilità, intesa quale capacità tecnico professionale, nello svolgimento di prestazioni da eseguirsi e/o eseguite per la Società e/o per altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;

- b) sia stato debitamente accertato dalla Società che l'Operatore Economico abbia posto in essere **atti e/o comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio ferroviario** nell'ambito di prestazioni in corso di esecuzione e/o già rese, ovvero qualora la Società ne venga a conoscenza, in occasione di attività di audit interna/esterna o di indagini svolte da Autorità Giudiziarie e/o di provvedimenti da queste ultime adottate;
- c) l'operatore economico abbia in corso con la Società o con altre società del Gruppo FSI, **contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti**;
- d) nei confronti dell'Operatore Economico **non sussista adeguata affidabilità professionale** in quanto risulti essere incorso nell'ultimo triennio:
 - nella risoluzione per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati da stazioni appaltanti della Società medesima nonché di altre Società del Gruppo FSI;
 - nella mancata presa in consegna, per proprio fatto e colpa, di lavori, forniture o servizi affidati alla Società o da altra Società del Gruppo FSI;
 - nella dichiarata non collaudabilità di lavori, servizi e forniture oggetto di un contratto stipulato con la Società o altra Società del Gruppo FSI;
 - nella violazione, nel corso dell'esecuzione di precedenti contratti ovvero in occasione della partecipazione a precedenti confronti competitivi, di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FSI, accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della Società medesima.

In caso di sospensione del procedimento di qualificazione, il termine previsto al comma 1 viene sospeso, per riprendere a decorrere dal giorno della eventuale cessazione della causa che ha determinato la sospensione stessa.

- 4. Ai fini della qualificazione al Sistema, la Società si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dagli operatori economici istanti.
- 5. I provvedimenti relativi alla qualificazione, incluse eventuali variazioni alle qualificazioni già in essere, sono adottati dalla Società in maniera espressa.

6. Modalità di comunicazione dell'esito del Procedimento di Qualificazione

di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; il direttore tecnico; il socio unico persona fisica.

L'esito del Procedimento di Qualificazione viene comunicato agli operatori economici istanti entro quindici giorni dalla data della decisione, mediante apposito provvedimento della Società, inserendo quest'ultimo all'interno della sezione dedicata del Portale Acquisti.

7. Provvedimento di Qualificazione

Dalla comunicazione del provvedimento di Qualificazione decorre il termine di validità triennale di cui al successivo art. 10.

8. Provvedimento di Diniego dell'Istanza di Qualificazione

In caso di esito negativo del procedimento di qualificazione dovuto a:

- **mancata o incompleta trasmissione dei documenti** oggetto di richiesta di integrazione documentale di cui al comma 2, **entro 2 mesi** dalla richiesta;
- **mancato possesso o mancata comprova di uno o più requisiti** previsti per la qualifica, ovvero comprova degli stessi con modalità difformi da quelle previste dal presente Regolamento.

La Società comunica all'operatore economico il provvedimento di diniego della Qualificazione, contenente le relative motivazioni; in tal caso l'operatore economico non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute, ai sensi del successivo articolo 13 - Contributo di qualificazione.

Articolo 10

Validità della Qualificazione ed ulteriori tipologie di provvedimenti adottabili

1. La Qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione del Provvedimento di Qualificazione o di Rinnovo della stessa. La decorrenza dei 3 anni, dalla data di comunicazione dei provvedimenti appena indicati, non verrà sospesa, né interrotta da eventuali variazioni di stato che dovessero intervenire (sospensioni o qualificazioni poste nuovamente in valutazione).
2. Nel periodo di validità della Qualificazione, la Società ha la facoltà di procedere all'adozione dei provvedimenti di Riduzione della C.I., di Innalzamento della C.I., di Sospensione, di Revoca, di Estensione, di Rinnovo della Qualificazione, qualora si verificano una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi.
3. La **Riduzione della C.I.** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che il soggetto abbia avuto delle variazioni che comportino un peggioramento dei requisiti economico-finanziari. L'Operatore Economico nei cui confronti sia stata disposta la Riduzione della C.I. può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte della Società di detto atto, apposita istanza con la quale dichiarare la cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.
4. L'**Innalzamento della C.I.** è disposto dalla Società qualora sia stato accertato che il soggetto abbia avuto delle variazioni che comportino un miglioramento dei requisiti econo-

mico-finanziari. Al fine dell'innalzamento della classe d'interpello è necessario che l'Operatore economico presenti apposita istanza, fornendo la necessaria documentazione a comprova del possesso dei relativi requisiti.

5. La **Sospensione della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia stato accertato che l'operatore economico:
- a) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti minimi di Qualificazione (requisiti d'ordine generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari), ovvero sia destinatario di una comunicazione o informazione antimafia a carattere interdittivo;
 - b) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (ad esempio, nell'esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze o esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese);
 - c) non si renda disponibile, nei tempi indicati dalla Società, all'invio della documentazione necessaria per l'effettuazione delle verifiche periodiche e/o a campione, nonché all'esecuzione delle visite ispettive;
 - d) abbia omesso ovvero ritardato la segnalazione di variazioni rilevanti e/o abbia omesso ovvero ritardato l'invio dei documenti per il monitoraggio annuale e per il mantenimento della Qualificazione;

La sospensione della qualificazione è resa nota all'operatore economico interessato mediante provvedimento inserito a Portale con il quale contestualmente si richiede allo stesso di dimostrare - entro 180 (centottanta) giorni dalla data della sospensione - il venir meno delle cause alla base del provvedimento.

Qualora venga trasmessa la documentazione atta a comprovare il venir meno delle cause alla base del provvedimento, la Società ne verifica l'attuazione o ne monitora il completamento e adotta uno dei seguenti provvedimenti:

- **Annullamento della sospensione**, qualora sia stato dimostrato il venir meno delle cause che l'hanno determinata che comporta la riammissione dell'Operatore Economico al Sistema di qualificazione purché nel frattempo non sia scaduta la qualificazione (v. precedente art. 10.1); in tal caso la sospensione ha durata fino alla dimostrazione del venir meno delle cause che l'hanno determinata.
- **Revoca della qualificazione**, qualora il periodo di sospensione abbia superato la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento senza che sia stato dimostrato il venir meno delle cause che l'hanno determinata.

Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell'Istanza di Rinnovo della Qualificazione, ovvero di una nuova istanza di iscrizione.

L'Operatore economico nei cui confronti sia stata disposta la sospensione non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure competitive per la

partecipazione alle quali la qualificazione sia un presupposto necessario né ricevere affidamenti diretti relativamente alle categorie merceologiche/sottosistemi per le/i quale/i risulta sospeso.

6. In caso di sospensione della qualificazione dovute a carenze relative ai requisiti d'ordine generale ed economico- finanziari, il provvedimento disposto si applica a tutte le categorie merceologiche.
7. La **Revoca della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora sia accertato che il soggetto:
 - a) abbia definitivamente perso anche soltanto uno dei requisiti minimi di qualificazione (requisiti d'ordine generale, tecnico-professionali ed economico-finanziari ed, ove previsti, di Sostenibilità);
 - b) abbia reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito anche a uno soltanto dei requisiti che hanno permesso la qualificazione e il suo mantenimento;
 - c) abbia ceduto a terzi l'attività o il ramo d'azienda relativi alla qualificazione, o abbia cessato o sospeso le attività;
 - d) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione della Società;
 - e) sia incorso nella sospensione della propria qualificazione e il periodo di sospensione abbia superato la durata di 6 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione del relativo provvedimento.

Qualora non sia già previsto dalla documentazione fornita dagli enti competenti in sede di verifica (come, ad esempio, nel certificato dell'Agenzia delle Entrate per le irregolarità fiscali), l'accertamento è da intendersi come definitivo laddove l'atto presupposto non sia più soggetto ad impugnazione.

L'Operatore Economico nei cui confronti sia stato disposto il provvedimento di Revoca della qualificazione, può presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento ed ai fini dell'eventuale revoca da parte della Società di quest'ultimo, apposita istanza con la quale dichiarare la cessazione delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari a comprova di quanto dichiarato.

In caso di revoca della qualificazione, l'Operatore Economico non potrà inviare una nuova istanza di qualifica prima che sia trascorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il relativo procedimento potrà essere avviato solo dopo che l'Operatore Economico abbia dimostrato alla Società, e quest'ultima abbia verificato, il venir meno delle condizioni che avevano determinato la revoca della qualificazione.

In caso di revoca della qualificazione dovute a carenze relative ai requisiti di ordine generale il provvedimento disposto si applica a tutte le categorie merceologiche.

Qualora revoca della qualificazione venga disposta nei confronti di impresa aggiudicataria di un affidamento rientrante nella categoria merceologica oggetto del provvedimento, la

Società si riserva la facoltà di intraprendere ogni azione idonea alla tutela dei propri interessi, ivi compresa la revoca dell'aggiudicazione, la mancata stipula del contratto o la sua risoluzione in danno.

8. **L'Estensione della Qualificazione** è disposta dalla Società qualora l'Operatore Economico l'Estensione della Qualificazione ad altra/e categoria all'interno dello stesso sottosistema e presentando apposita istanza ed allegando tutta la documentazione necessaria.

L'estensione è disposta nel caso in cui la competente funzione acquisti della Società del Gruppo accerti la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dal Regolamento, dai suoi allegati e dalle relative schede tecniche di sottosistema/categoria.

9. **Rinnovo della Qualificazione:** gli Operatori economici qualificati possono presentare istanza per il Rinnovo triennale della qualificazione. Al fine di evitare la cancellazione dell'Impresa dal Sistema di Qualificazione al termine del triennio di validità della qualificazione, garantendo pertanto la continuità della qualificazione e la permanenza degli Operatori Economici istanti nel la predetta istanza di Rinnovo deve essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità della qualificazione, e corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Nelle more del rinnovo, la qualificazione in essere potrà essere mantenuta fino ad un massimo di sei mesi. Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni del presente Regolamento che disciplinano la qualificazione.
10. Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informativi di volta in volta richiesti può costituire, a seconda della gravità della circostanza rilevata, causa di Sospensione o Revoca dal Sistema di Qualificazione, oltre che causa di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

Articolo 11

Segnalazione delle variazioni, richiesta di modifica e Monitoraggio della Qualificazione

1. Gli operatori economici qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare alla Società tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione o nel periodo in cui si svolge il procedimento di qualificazione.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.
3. Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.
4. La durata della qualificazione rimane comunque invariata e fissata in tre anni dalla data del provvedimento di qualifica, anche se incorrono delle variazioni.

5. **Monitoraggio della qualificazione.** La Società al fine di verificare il mantenimento del possesso dei requisiti di qualifica degli Operatori Economici nel periodo di qualificazione:

- monitora periodicamente i requisiti di ordine generale attraverso dati e informazioni disponibili su sistemi informativi di Gruppo, in database esterni o ricevuti dalle competenti funzioni interne;
- verifica periodicamente i requisiti economico-finanziari attraverso i dati e le informazioni disponibili su banche dati esterne;
- richiede agli Operatori Economici l'eventuale aggiornamento della documentazione;
- con cadenza annuale aggiorna la C.I., su istanza dell'Operatore Economico - qualora necessaria - a norma del precedente articolo 10.

In generale, la Società si riserva la facoltà di effettuare la **sorveglianza** sul possesso/permanenza dei requisiti di ordine generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi tramite verifiche periodiche a campione o in caso di ragionevole dubbio. Le verifiche verranno attivate anche in caso di segnalazioni di eventi avversi in fase di selezione degli Operatori Economici e nell'esecuzione dei relativi contratti, in caso di variazioni societarie o sulla base delle informazioni desumibili da banche dati o piattaforme terze. In tal senso la Società si riserva il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, all'Operatore Qualificato di produrre ogni opportuna documentazione in ordine al possesso dei requisiti dichiarati. La sorveglianza, effettuata sui soggetti iscritti al Sistema di Qualificazione, ha lo scopo di tenere sotto controllo, nel tempo, la loro affidabilità tecnica, finanziaria ed amministrativa.

6. In caso di variazione dei requisiti di qualificazione, la Società redige una relazione affinché per valutare e definire qualsiasi azione riguardante lo stato di qualificazione dell'Operatore Economico (es. sospensione, modifica della C.I., ecc.).
7. I dati degli Operatori Economici sono soggetti a continuo monitoraggio e aggiornamento conseguentemente a operazioni aziendali di carattere straordinario. In caso di operazioni societarie straordinarie (es. fusioni) o di significativi cambiamenti organizzativi la Società verifica la sussistenza di tutti i requisiti e cura se del caso l'istruttoria per l'aggiornamento della qualificazione.
8. Il trasferimento/revisione della qualifica non pregiudica la data di scadenza originaria, che rimane invariata.
9. Nel corso del triennio di validità della qualificazione e ai fini del monitoraggio, la Società potrà comunque procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo all'Operatore Qualificato anche mediante visite ispettive e/o richieste documentali.

Articolo 12

Trasferimento della qualificazione

1. Nel caso in cui ad un Operatore Qualificato subentri altro Operatore Economico in conseguenza di un'operazione societaria (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, trasformazioni, ecc.) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo Operatore Economico risultante dall'operazione societaria.
2. A tal fine, deve essere presentata dall'Operatore Economico interessato risultante dall'operazione societaria **richiesta di trasferimento** unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti, secondo quanto indicato nel presente Regolamento, nei relativi allegati e nelle Schede tecniche di categoria, allegando copia dell'atto con cui è stata effettuata l'operazione societaria. Sulla richiesta di trasferimento la Società si pronuncerà entro 3 mesi dalla presentazione della richiesta stessa. In caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine la richiesta si intenderà automaticamente decaduta e l'Operatore Economico risultante dall'operazione societaria potrà liberamente ripresentarla.
3. Laddove, ad avviso della Società, l'operazione societaria intervenuta non comporti una variazione dei requisiti, il trasferimento della Qualificazione verrà accordato automaticamente senza soluzione di continuità, restando invariata la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.
4. Laddove, invece, ad avviso della Società, l'operazione societaria intervenuta comporti una variazione dei requisiti, l'Operatore Economico risultante dall'operazione societaria dovrà presentare una nuova Istanza di Qualificazione.

Articolo 13

Contributo di qualificazione

1. L'avvio da parte della Società del Procedimento di Qualificazione, ovvero di Rinnovo triennale di una Qualificazione già esistente, è in ogni caso subordinato alla ricezione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del soggetto istante dell'importo indicato per ciascuna categoria (v. Allegato "Contributo di qualificazione"), a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative.
2. Il contributo di qualificazione deve essere versato per ciascuna Categoria, a prescindere del numero delle Sotto Categorie a cui l'Operatore economico intende essere iscritto.

Articolo 14

Pubblicità

1. L'avviso sull'istituzione ed esistenza del Sistema di Qualificazione e dei relativi Sottosistemi, redatto in lingua italiana, viene reso noto secondo le modalità previste dal d. lgs. 36/2023 e mediante avvisi sul Portale Acquisti nella relativa sezione "Sistemi di Qualificazione".

2. La Società si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza del Sistema.
3. La documentazione necessaria per la qualificazione è gratuitamente consultabile e scaricabile dalla Home Page del Portale Acquisti, nella sezione “Sistema di Qualificazione”.

Articolo 15

Cancellazione volontaria

1. L'Operatore Economico può cancellarsi in ogni momento dal Sistema di Qualificazione, o richiedere l'interruzione del procedimento di Qualificazione, fermi restando gli obblighi già assunti, comunicando alla Società la propria intenzione.
2. Alla Cancellazione volontaria consegue, giusta richiesta dell'Operatore Economico, la disattivazione dell'Account.

Articolo 16

Garanzie e manleva

1. Gli Operatori Economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne la Società, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Società, e/o da terzi a causa di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni del Regolamento vigente.
2. In caso di violazioni del presente Regolamento e/o di utilizzo scorretto del Sistema, la Società si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
3. La Società è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori Economici alla Casella di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) indicata nell'Istanza di Qualificazione.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

1. La Società garantisce che i dati personali acquisiti direttamente dall'interessato e/o indirettamente dall'Operatore economico saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR), del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (c.d. Nuovo Codice Privacy) e del Framework di Data Protection del Gruppo FS Italiane, ai fini della registrazione al Portale Acquisti, del processo di qualificazione del Fornitore per l'eventuale inserimento/aggiornamento negli elenchi dei Fornitori, nonché per l'espletamento delle procedure di gara ed affidamento, ivi incluse le attività di verifica pre-stipula. L'informativa completa è disponibile sulla Home Page del Portale Acquisti.

Articolo 18

Foro Competente

1. Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione del presente Regolamento, sarà deferita in via esclusiva al Foro di Roma.

Articolo 19

Responsabilità

1. Con l'utilizzo dell'Account e/o della Casella di Posta Elettronica Certificata, rilasciati all'Utente ai fini dell'iscrizione al Sistema di Qualificazione, tutte le manifestazioni di volontà e le azioni poste in essere tramite il Sistema di Qualificazione, sono imputate incontestabilmente all'Utente/Operatore Economico stesso.
2. L'Operatore Economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto del Regolamento vigente da parte del Gestore del Sistema Informativo stesso, né dalla Società, ed il medesimo Operatore Economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione del suddetto Regolamento e per qualunque genere di illecito. Gli Operatori Economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano, oltre che la Cancellazione dal Sistema di Qualificazione, l'applicazione di sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 20

Normativa applicabile

1. Il presente Regolamento, anche per quanto in esso non espressamente disciplinato, verrà attuato e applicato in conformità con qualsiasi legge e/o disposizione rilevante, che comunque prevalgano sulle disposizioni contenute nel presente documento.
2. In ogni caso, la Società si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente Regolamento tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale. In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate secondo quanto previsto all'art. 14 del presente regolamento.

Articolo 21

Allegati

Sono allegati al presente Regolamento i seguenti documenti:

Allegato 01a – Scheda Requisiti di ordine generale

Allegato 01b – Dichiarazione Requisiti di ordine generale

- Allegato 02 – Dichiarazione Catena di Controllo
- Allegato 03 – Dichiarazione ulteriori requisiti legali e Conflitto d'interessi
- Allegato 04 – Dichiarazione sostitutiva CCIAA
- Allegato 05 – Scheda Requisiti di affidabilità economico-finanziaria
- Allegato 06 – Contributo di qualificazione
- Allegato 07 – Classi di interpello
- Allegato 08 – Domanda di iscrizione
- Allegato 09 – Dichiarazione Permanenza Requisiti